COMUNE DI ROCCA DI PAPA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA

N. 71 DEL REGISTRO Data 31 maggio 2021	Canone Unico Patrimoniale e Canone Mercatale. Approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori anno 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 13,55 e seguenti, in modalità videoconferenza, ai sensi del decreto sindacale n. 4 del 19/03/2020 così come modificato dal decreto sindacale n.14 del 02/12/2020, ovvero parzialmente in presenza come sotto specificato si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Risultano presenti ed assenti:

		Presenti	Presenti in videoconferenza	Assenti
Veronica Cimino	SINDACO	X		
Paolo Gatta	VICE SINDACO	X		
Danilo Romei	ASSESSORE		X	
Francesco De Santis	ASSESSORE	X		
Pier Paolo Montalto	ASSESSORE		X	
Lorena Gatta	ASSESSORE	X		

Partecipa in video conferenza il segretario generale Mauro Andreone incaricato della redazione del verbale (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000),

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

a) il Sindaco, il Segretario Generale e gli assessori sono presenti nello stesso luogo della riunione, ovvero sono contemporaneamente collegati in videoconferenza, ovvero in parte in video ed in parte in presenza ai sensi di quanto specificato nel decreto sindacale richiamato come sopra riportato;

b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale;

c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni;

d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Presiede l'adunanza il Sindaco che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi dai competenti Responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 49 TUEL, come in essa espressi;

Visto il PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 133 del 16.12.2020;

Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 5 del 28 aprile 2021;

Visto il BILANCIO di previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione di Consiglio numero 6 del 28 aprile 2021

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Dopo ampia discussione in merito,

Con unanime favorevole votazione resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di Approvare l'allegata proposta di deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata unanime favorevole, votazione resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Proposta di Deliberazione della Giunta comunale

ORGANO POLITICO PROPONENTE SINDACO E GIUNTA COMUNALE	DATA 25/05/2021	SERVIZIO INTERESSATO TRIBUTI ENTRATE PATRIMONIALI

OGGETTO: **CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE-APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2021**

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), decreto legge n. 174/2012, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze
3. I soggetti di cui al comma I rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendono conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione

Il Responsabile Settore Economico Finanziario	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole Firmato digitalmente da ANNA RITA D'ANDREA CN = D'ANDREA ANNA RITA O = COMUNE DI ROCCA DI PAPA C = IT
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: favorevole Firmato digitalmente da ANNA RITA D'ANDREA CN = D'ANDREA ANNA RITA O = COMUNE DI ROCCA DI PAPA C = IT
Il Responsabile del Settore	Si attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente Firma: data

MEMBRI DELLA GIUNTA	Presenti	Assenti	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA
1. CIMINO VERONICA – SINDACO			
2. GATTA PAOLO - VICESINDACO			
3. GATTA LORENA			
4. ROMEI DANILO			
5. MONTALTO PIERPAOLO			
6. DE SANTIS FRANCESCO			

DATA 31-05-2021 | ORDINE DEL GIORNO N. 71

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il comma 816 che dispone "... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi... ";*

- il comma 837 che dispone "... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ... ";*

- il comma 838 che dispone "... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667* e *668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...*";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2021con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e del canone mercatale (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847);

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ... ";*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2021, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dalle entrate che sono sostituite dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se*

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 106, comma 3-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "*4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.*"
- l'art. 3, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: "*2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.*"

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "*... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...*";
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visti:

- i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18
- agosto 2000, n. 267;
- la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e smi;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1) di approvare le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2) di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;

4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267.

ALLEGATO A)

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA (-12,50%)	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 40,00	€ 0,70	€ 35,00	€ 0,61
TARIFFA BASE COMUNE	**1,00**	**1,00**	**€ 40,00**	**€ 0,70**	**€ 35,00**	**€ 0,61**
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE						
OCCUPAZIONE SUOLO GENERALE	**1,00**	**1,00**	€ 40,00	€ 0,70	€ 35,00	€ 0,61
DISTRIBUTORI DI TABACCHI	**0,58**	**0,58**	€ 23,24	€ 0,41	€ 15,49	€ 0,36
OCCUPAZIONE SPAZI SOTTO E SOPRA IL SUOLO	**0,39**	**1,55**	€ 15,54	€ 1,09	€ 12,43	€ 0,95
OCCUPAZIONE PERMANENTE IMPIANTI CARBURANTE	**1,11**	**1,11**	€ 44,41	€ 0,78	€ 35,53	€ 0,68
OCCUPAZIONE PER ESERCIZIO ATTIVITA' EDILIZIE	**1,10**	**1,10**	€ 44,00	€ 0,77	€ 38,50	€ 0,61
PASSI CARRABILI	**0,28**		€ 11,10		€ 8,83	
PASSI CARRABILI (ACCESSO A RASO)	**0,17**		€ 6,66		€ 5,33	
TENDE PARASOLE	**0,17**		€ 6,66		€ 5,32	
ANTENNE TELEFONICHE	**10,00**	**10,00**	€ 400,00	€ 7,00	€ 350,00	€ 6,13
occupazioni attività pubblici esercizi - dehor	**1,20**	**1,20**	€ 48,00	€ 0,84	€ 42,00	€ 0,74
occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	**0,40**	**0,40**	€ 16,00	€ 0,28	€ 14,00	€ 0,25
Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale		**0,50**	€ -	€ 0,35	€ -	€ 0,31
FIERE E FESTE		**3,31**		€ 2,32		€ 1,86
MANIFESTAZIONI POLITICHE CULTURALI E SPORTIVE		**0,44**		€ 0,31		€ 0,25

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA (-50,00%)	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 40,00	€ 0,70	€ 20,00	€ 0,35
TARIFFA BASE COMUNE	**1,00**	**1,00**	**€ 40,00**	**€ 0,70**	**€ 20,00**	**€ 0,35**
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE						
PUBBLICITA' ORDINARIA	**0,40**	**2,30**	€ 16,11	€ 1,61	€ 8,06	€ 0,81
PUBBLICITA' ORDINARIA TRA 5,5 E 8,5	**0,61**	**3,44**	€ 24,19	€ 2,41	€ 12,10	€ 1,21
PUBBLICITA' ORDINARIA OLTRE 8,5	**0,81**	**4,60**	€ 32,22	€ 3,22	€ 16,11	€ 1,61
DISTRIBUZIONE VOLANTINI (a persona al giorno)		**10,00**		€ 7,00		€ 3,50
PUBB. CON MOTOVEICOLI E VEICOLI SENZA RIMORCHIO	**0,74**		€ 29,75		€ 14,88	
PUBB. CON MOTOVEICOLI E VEICOLI CON RIMORCHIO	**1,49**		€ 59,50		€ 29,75	
PUBB. CON VEICOLI SENZA RIMORCHIO FINO A 30 QL	**2,23**		€ 89,24		€ 44,62	
PUBB. CON VEICOLI SENZA RIMORCHIO OLTRE 30 QL	**1,49**		€ 59,49		€ 29,75	
PUBB. CON VEICOLI CON RIMORCHIO FINO A 30 QL	**4,46**		€ 178,48		€ 89,24	
PUBB. CON VEICOLI CON RIMORCHIO OLTRE 30 QL	**2,97**		€ 118,98		€ 59,49	
PANNELLI LUMINOSI CONTO ALTRUI	**1,24**	**7,08**	€ 49,58	€ 4,96	€ 24,79	€ 2,48
PANNELLI LUMINOSI CONTO PROPRIO	**0,62**	**3,52**	€ 24,79	€ 2,47	€ 12,40	€ 1,24
PUBBLICITA' APPARECCHI AMPLIFICATORI	**0,23**		€ 9,30			
PUBBLICITA' CON AEROMOBILI	**1,86**		€ 74,37			
PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI	**0,93**		€ 37,18			
PUBBLICITA' CON STRISCIONI	**0,40**		€ 16,11			
Pubblicità realizzata con proiezioni e pannelli luminosi	**1,24**	**4,43**	€ 49,58	€ 3,10	€ 24,79	€ 1,55

MAGGIORAZIONI

maggiorazione 100% per esposizioni LUMINOSE O ILLUMINATE DA APPLICARSI PER OGNI MQ DI ESPOSIZIONE	**1,00**	**1,00**	€ 40,00	€ 0,70	€ 20,00	€ 0,35

COEFF	COEFF		
ANNO	10 GG	TAR. BASE A	TAR. BASE G

TARIFFA STANDARD LEGGE				€ 0,70
TARIFFA BASE COMUNE		**1,00**	**€ -**	**€ 0,70**
TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 10 giorni di esp.)				
1) manifesto 70 x 100 – 100 x 70		**1,94**	€ -	€ 1,36
TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa oltre 10 giorni di esp.)				
1) manifesto 70 x 100 – 100 x 70		**0,57**	€ -	€ 0,40

CANONE MERCATALE

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA (-12,50%)	
	ANNO	GIORNO	**TAR. BASE A**	**TAR. BASE G**	**TAR. BASE A**	**TAR. BASE G**
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 40,00	€ 0,70	€ 35,00	€ 0,61
TARIFFA BASE COMUNE	**1,00**	**1,00**	**€ 40,00**	**€ 0,70**	**€ 35,00**	**€ 0,61**
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE						
Tariffa area mercatale		**0,27**	€ -	€ 0,19	€ -	€ 0,77
Tariffa oraria area mercatale (1/9 tariffa giornaliera)			€ -	€ 0,02	€ -	€ 0,09
spunta Mercato				€ 8,00		€ 5,00

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL Sindaco
f.to Veronica Cimino

Il Segretario Generale
f.to Mauro Andreone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

In data odierna di aver inviato la presente deliberazione per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Rocca di Papa, lì 09/06/2021

Il Segretario Generale
f.to Mauro Andreone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Sig.ra Francesca Fondi incaricata per la pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 09/06/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca di Papa, li 09/06/2021

L'Impiegato Incaricato
f.to Francesca Fondi

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2021

○ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Ovvero

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 T.U.O.E.L. 267/2000

Rocca di Papa, lì 09/06/2021

Il Segretario Generale
f.to Mauro Andreone

Copia